

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Emanuele Sica

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 06.08.2020

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate Tributarie - Approvazione.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 25 AGO. 2020

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

25 AGO. 2020

- ☐ ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 25 AGO. 2020

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto,
alle ore 10.00, "Sala Erica" in Piazza Santini del Comune di Capaccio Paestum.
Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo	SI	
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria	SI		LONGO Francesco		SI
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: PICARIELLO, BELLELLI,
SCARIATI, MASIELLO

Consiglieri

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Illustra l'argomento il Consigliere Nobili che evidenzia che le modifiche proposte sono il riepilogo delle modifiche intervenute negli anni.

Rientra il Consigliere Longo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29/02/2000 e delibera n.7 del 28/03/2003 e ss.mm.ii è stato approvato il "Regolamento delle entrate comunali e dei diritti del contribuente";

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020;

Rilevato infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997;

Visto il D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i pareri delle competenti commissioni consiliari;

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 15, astenuti n.///, votanti n.15, voti favorevoli n.15, voti contrari n. ///.

DELIBERA

1. di approvare, come approva, il "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ", che si compone di n. 53 (cinquantatre) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020;

3. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:

- a) Il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n.10 del 29/02/2000 e n.7 del 28/03/2003 e s.m.i;
- b) Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- c) Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti con richiamo espresso alla legge n.212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente");

4. di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.15, astenuti n.///, votanti n.15, voti favorevoli n.15, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 17/12/2019, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

Dato atto che, con Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50, è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblica sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;

Visto che, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

Richiamata l'evoluzione legislativa dell'ultimo decennio relativa alla questione delle singole entrate e quella finanziaria generale dell'Ente, in particolare i numerosi interventi legislativi che hanno modificato in maniera significativa l'assetto e la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili nonché, il processo di armonizzazione contabile, comporta la necessità di regolamentare in via generale le entrate comunali;

Considerato che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

Considerato altresì che tanto maggiori sono le fonti di informazione qualificate su adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall'ente, maggiore è la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie obbligazioni tributarie e non tributarie;

Considerato inoltre che, è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie di natura tributaria;

Rilevato che il presente regolamento, prende atto dei principi comuni a diverse forme di imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di natura tributaria, per quanto riguarda modalità di pagamento, di accertamento e riscossione coattiva;

Rilevato altresì che la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non tributarie resta dettata dai rispettivi regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal presente regolamento;

Dato atto che, per quanto sopra riportato, si ritiene di approvare il Regolamento Generale delle Entrate che si compone di n. 53 (cinquantatre) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Comune di CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 06-08-2020

INDICE

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare.....	4
Articolo 3 – Rapporti ed assistenza al contribuente	4
Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari.....	4
Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.....	4
TITOLO II	5
ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE	5
Articolo 6 – Individuazione delle entrate comunali	5
Articolo 7 – Soggetti Responsabili delle Entrate	5
Articolo 8 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento	5
Articolo 9 – Agevolazioni.....	6
TITOLO III.....	6
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	6
Articolo 10 – Forme di gestione.....	6
Articolo 11 – Modalità di pagamento dei tributi	6
Articolo 12 – Attività di verifica e controllo.....	6
Articolo 13 – Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	8
Articolo 14 – Importo minimo per recupero tributario.....	9
Articolo 15 – Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio.....	9
Articolo 16 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....	10
Articolo 17 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore	10
Articolo 18 – Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento.	10
Articolo 19 – Riscossione coattiva delle entrate	11
Articolo 20 – Rimborsi.....	12
Articolo 21 – Compensazione: definizione, presupposti ed effetti.....	12
Articolo 22 – Compensazione su istanza del debitore.....	13
Articolo 23 – Compensazione su proposta d'ufficio	13
TITOLO IV.....	14
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	14
CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.....	14

Articolo 24 – Diritto di interpello del contribuente.....	14
Articolo 25 - Presentazione dell'istanza di interpello.....	14
Articolo 26 -Istanza di interpello.....	15
Articolo 27- Adempimenti del Comune.....	15
Articolo 28 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	15
CAPO II - AUTOTUTELA.....	16
Articolo 29 – Autotutela - Principi	16
Articolo 30 – Autotutela su istanza di parte.....	16
Articolo 31 – Procedimento in autotutela d'ufficio	16
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	17
Art. 32 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	17
Art. 33 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	17
Art. 34 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione.....	18
Art. 35 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio	18
Art. 36 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	18
Art. 37 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento	19
Art. 38 - Atto di accertamento con adesione.....	19
Art. 39 - Perfezionamento della definizione	19
Art. 40 - Effetti della definizione	19
Art. 41 - Riduzione della sanzione	20
CAPO IV – RECLAMO/MEDIAZIONE	20
Art.42 - Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione.....	20
Art.43 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione.....	20
Art.44 - Trattazione dell'istanza.....	21
Art. 45 - Accordo di mediazione	21
Art. 46 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione	21
Art. 47 - Sanzioni	22
Art. 48 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale	22
Art. 49 - Provvedimento di diniego	22
Art. 50 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.....	22
TITOLO V – RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	22
Art. 51 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e (<i>facoltativa</i>) estensione della sua applicazione.....	23
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	24
Articolo 52 – Disposizioni finali.....	24
Articolo 53 – Entrata in vigore.....	24

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Fatte salve del disposizioni di cui alla Legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Capaccio Paestum.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 3

Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Articolo 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:
 - a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
 - b) distribuzione di guide informative;
 - c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
 - e) spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II°

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 7

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il Responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente/Funziionario, il Responsabile del Servizio o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Il Funziionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
3. Il Funziionario Responsabile del tributo è nominato dal Sindaco, a seguito di assunzione di delibera della Giunta Comunale, e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Il Funziionario Responsabile del tributo coordina e cura lo svolgimento delle attività di competenza della singola entrata, anche quando è impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto o appartenente a Società del Comune.

Articolo 8

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 9

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III°

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 11

Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero, nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 12

Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - a) risorse tributarie comunali,
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005,individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 es.m.i. è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Capaccio Paestum specificamente individuato ed incaricato delle attività di

partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
5. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale.
6. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 4, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - a) perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - b) ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - c) per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (*o denominazione equivalente*) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
 - d) devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - e) la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - f) l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
 - g) per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
 - h) il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
 - i) nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 - j) nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
 - k) devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;

- l) l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- m) la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (esempio: *all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.*);
- n) rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

Articolo 13

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
5. Sebbene l'art.13 della Legge 241/1990 esplicita in modo inequivocabile l'esclusione dell'applicazione ai procedimenti tributari delle norme sulla partecipazione al contraddittorio preventivo prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'ufficio laddove ritenga di dover effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, può disporre anche l'avvio del procedimento, in quanto condizione più favorevole al contribuente;
6. L'avvio del procedimento di cui al comma 5, può essere adottato in modo particolare per la lotta all'evasione tributaria in funzione della delibera di C.C. n. 23 del 25/07/2019 con cui è stato approvato il Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali – Ex Art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e dalla delibera di C.C. n.66 del 28/11/2019;
7. Nella lotta all'evasione dei tributi locali è fatto obbligo a tutti i Responsabili delle Posizioni Organizzative di osservare scrupolosamente il "*Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*" approvato con delibera di CC n.23/2019 e succ.m.i. apportate con la delibera di C.C. n.66/2019 e, in particolar modo, la specifica disposizione regolamentare disciplinata dall'art.5 che prevede l'obbligatorietà dell'acquisizione preventiva del nulla osta di regolarità tributaria da parte dell'Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali;
8. Con decorrenza dall'esecutività del presente regolamento, tutti gli atti adottati e titoli abilitativi rilasciati in difetto della preventiva acquisizione del nulla osta sulla regolarità dei tributi locali da parte dei Responsabili delle Posizioni Organizzative sono da ritenersi privi di efficacia per violazione delle norme regolamentari deliberate dall'ente, con la pedissequa responsabilità di legge;

Articolo 14

Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, all'addizionale IRPEF ed all'Imposta di soggiorno.
3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 36,00 (trentasei/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti;
4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 36,00 (trentasei/00).

Articolo 15

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19.

Articolo 16

Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 17

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente/Funzionario Responsabile del Servizio, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti della società in house del comune, o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 18

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere

- finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo quanto deliberato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 28/11/2019 *"Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria"*;
 4. Per richieste superiori alle 72 rate, la concessione della dilazione è estensibile fino al massimo di 100 rate, ed è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici).
 5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
 6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 7. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
 8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
 9. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fidejussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
 10. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
 11. Con la presentazione della richiesta di rateazione il debitore rinuncia espressamente al diritto di contestare il debito e s'interrompono conseguenzialmente i termini di eventuali prescrizioni.

Articolo 19

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e

riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avvisodi accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 20

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 21

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla

- quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. Altre forme di compensazioni sono regolate da apposito regolamento per la compensazione approvato dal Giunta Comunale con atto n. 157 del 23/03/2020 e successiva delibera di CC n.33 del 27/05/2020 “ *Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte* “ .
 6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 22

Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, una istanza, secondo quanto stabilito dal Giunta Comunale con atto n. 157 del 23/03/2020 e successiva delibera di CC n.33 del 27/05/2020 “ *Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte* “ contenente i seguenti elementi:
 - b) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - d) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - e) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Responsabile del Servizio del Servizio Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 1, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Articolo 23

Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, secondo anche quanto stabilito con il richiamato regolamento delle compensazioni approvata con delibera di Consiglio Comunale con atto n. 157 del 23/03/2020 e successiva delibera di CC n.33 del 27/05/2020 “ *Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte* “, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
 - d) liquidazione contributi sociali.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I°

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 24

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 25

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 27.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Capaccio Paestum; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di

prescrizione.

Articolo 26

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 25;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 27

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Capaccio Paestum nell'apposita sezione "Tributi";

Articolo 28 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 26 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 27 si intende che il Comune

- concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II

AUTOTUTELA

Articolo 29

Autotutela – Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Responsabile del Servizio Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Articolo 30

Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 31

Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Responsabile del Servizio Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica

istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
 3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
 4. Nell'esercizio dell'autotutela il Responsabile del Servizio Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 32

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione", aventi valore superiore all'importo di cui all'art. 17 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto..
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 33

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
-

Art. 34

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 35

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 36

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 37

Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 36 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 38

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 39

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 18. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 40

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta

conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 41

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO IV

RECLAMO/MEDIAZIONE

Art.42

Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Art.43

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Art.44

Trattazione dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il ServizioTributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.
3. Il responsabile/la struttura incaricata dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile/la struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile/della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Art. 45

Accordo di mediazione

1. Il responsabile/struttura dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 46

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997 ovvero: le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o

tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 47 Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 48 Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 49 Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile/struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 50 Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO V° RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 51
Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e
estensione della sua applicazione

1. La sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
 - g) La sanzione è altresì ridotta ad un quinto del minimo nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a tributi per gli anni pregressi a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza così come già deliberato con delibera consiliare n.11/2000 e s.m.i n.66/2000.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. *(Il ravvedimento operoso già previsto, dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997 per la regolarizzazione delle violazioni di versamento e dichiarative anche per i tributi locali, con l'intervento del Decreto Fiscale (D.L. n. 124/19, convertito in L. 157/2019) è stato esteso, sotto il profilo temporale oltre il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione. Le disposizioni di regolarizzazione "estesa" riguardano le violazioni di versamento ed infedele denuncia, mentre quelle relative all'omissione della dichiarazione risultano comprese, a legislazione attuale, entro il termine di ravvedimento dei 90 gg. successivi alla scadenza della sua presentazione. La norma che segue estende l'applicazione dell'istituto dei meccanismi di riduzione della sanzione anche alle violazioni per omessa denuncia).*

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a- bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 52

Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
- Il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n.10 del 29/02/2000 e n.7 del 28/03/2003 e s.m.i;
 - Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 - Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti con richiamo espresso alla legge n.212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente”;

Articolo 53

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate Tributarie - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

Data _____

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data _____

IL RESPONSABILE

RESPONSABILE AREA P.O.

Contabilità e Finanza

Dott. Francesco Sorrentino

[Signature]



COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
- 4 AGO. 2020
Prot. N. 28792

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 28 del 03/08/2020

- Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione di C.C. trasmessa a mezzo pec in data 30/07/2020 " Regolamento generale delle Entrate Tributarie - Approvazione"

Il Collegio

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156,

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione e dispone che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento,

Visto l'articolo 151, comma a, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2019 che, per l'anno 2020, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo 2020;

Considerato che il termine di approvazione del Bilancio è slittato rispetto al 31 Marzo, causa emergenza epidemiologica, al termine ultimo del 31/07/2020 (d.l. 18/2020 "cura Italia" convertito nella L. 24/2020);

Considerato che il Decreto cura Italia ed il successivo d.l. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, hanno riallineato anche i termini per gli adempimenti collegati al Bilancio a questo termine,

Rilevato che il regolamento delle Entrate, prende atto dei principi comuni a diverse forme di imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di natura tributaria e non tributaria, per quanto concerne modalità di pagamento, accertamento, riscossione, riscossione coattiva, rateizzazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;


B Mr

Visto l'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sulle competenze dell'organo di revisione,

Esaminata la proposta di regolamento inviata dall'Area Entrate;

Visti altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE _____ sulla proposta di deliberazione
inerente l'approvazione del REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Letto, approvato e sottoscritto,

l.l. 03/08/2020

Il Collegio dei Revisori

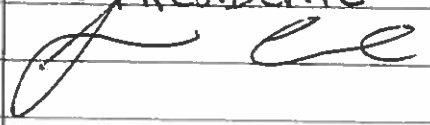
Il Presidente Dr. Guido Guida

Il Componente Dr. Costantino Sessa

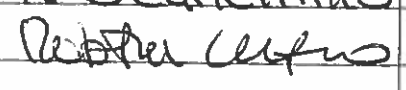
Il Componente Dr. Francesco Salerno

Il giorno trenta del mese di luglio duemilavent, presso la sede comunale di Capaccio-Paerim, si è riunita la Commissione Bilancio e Finanze, opportunamente convocata con nota prot. 27928 del 28.07.2020. Sono presenti i componenti: Accarino Pasquale, G. C. bui Ipr, Anne Giovanni, Dr. Lippo Antonio, Matandrea Antonio, Merola Angelo, Muccolo Fernando Maria, Nobile Stefania, Padino Valerico, D'Agla Angelo, Diabattello Luca, Scariati Antonio, Luca Emanuele. La Commissione, prende atto degli argomenti posti all'ord. del prossimo Consiglio Comunale del 06.08.2020. Il presidente, illustra i punti riguardanti in particolare tale commissione n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 15. Dopo ampie discussioni, la Commissione a maggioranza approva, mentre la minoranza si riserva nel prossimo Consiglio Comunale. Dal che si vede.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Il giorno ~~cinque~~ del mese di agosto, presso la sede
Comunale di Espino - Partim di erivunta la
Commissione bilancio e finanze appositamente convocata
con nota prot. 78658 del 03.06.2020.

Sono presenti i componenti: Accorino Pasquale, Albert.
Ibr, Cirone Giovanni, Di Filippo Antonio, Donato Francesco,
Ma Andrea Antonio, Menla Angelo, Murea lo Francesco
Maria, Nobili Stefania, Polino Ulderico, Rigo Ayla,
Sabatella Luca, Scariati Antonio, Sica Emanuele.

Prende la parola il Presidente che illustra i
punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale. Dopo ampie discussioni, la Commissione
decide di rimandare il punto 11 all'o.d.g.,
alla prossima Commissione LL. PP. per l'approvazione.
Per quanto riguarda i restanti punti all'ord. la
Commissione nella sua ^{composizione} ~~composizione~~ ^{attuale} ~~attuale~~ approva, mentre la
minoranza si riserva nel prossimo Consiglio Comunale.
Del che si verbale.

IL PRESIDENTE



IL SOSTITUTO



Abbili cinque del mese di Agosto dell'anno 2020 presso la sede Comunale del Capoluogo si è riunita la Commissione di cui all'oggetto, per discutere il seguente o.d.g. - Argomenti posti all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 06/08/2020.

Sono Presenti: Accorci Pasquale, Longo Francesco, Merola Angelo, Mucciolo Fernando Maria, Nabil Stefano, C. Alberti Igor, Grazioplene, Paolo e Ulrico, Quagliariello Angelo, Sorrenti Antonio, Siragusa Emanuele, Di T. C. P. Antonio, Sobella Luca, Montanaro Antonio.

Sono Assenti: Vota Nello.

Legge la funzione di Segretario verbalizzante n. 1. Franco Vito. Il Presidente constata il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta;

La Commissione prende atto degli argomenti posti all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale del 06/08/2020 e la maggioranza appoggia all'unanimità gli stessi, ad eccezione del punto 11 la cui votazione e successive approvazioni verrà rinviata alla Commissione CCPP fissata in data odierna.

Mentre la minoranza si riserva in Consiglio Comunale di esprimere il proprio parere. Il Presidente esauriti tutti i punti all'o.d.g. non avendo altro da aggiungere, dichiara sciolta la seduta.

Letto e approvato i atti

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Francesco

FR

COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE SOCIALI - SCUOLE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Il giorno 5 del mese di agosto dell'anno 2020 alle ore 18.00, seguito di regolare convocazione prot. 28642 del 3 agosto 2020, si è riunita la Commissione Consiliare Politiche Sociali, Scuole, Pubblica Istruzione nella sede comunale di Capaccio Capoluogo per discutere del seguente argomento all'ordine del giorno: argomenti del Consiglio Comunale del 26.05.2020. Esolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Barile Michele.

Sono presenti i seguenti componenti: Accarino Pasquale, Ciliberti Tony, Cirone Giovanni, Longo Francesco, Di Filippo I. - Pastorello Antonio, Merole Angelo, Mucciole Ferruccio, Nofili Stefano, Padino Ubaldo, Quaglia Angelo, Sabatella Luca, Scariati Antonio, Sica Emanuele.

La Commissione procede a salutare i punti all'ordine de giorno del prossimo Consiglio Comunale e dopo un'attenta discussione degli argomenti agenda quanto posto all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO

Barile Michele

IL PRESIDENTE

Quaglia

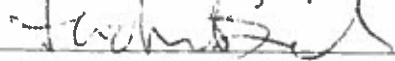
COMMISSIONE CULTURA - TURISMO - SPETTACOLI - SPORT E TEMPO LIBERO

Il giorno 5 del mese di agosto dell'anno 2020, alle ore 09.30, a seguito di regolare convocazione prot. 28637 del 03.08.2020 si è riunita a Capaccio Capoluogo la Commissione Consiliare: Cultura, Turismo, Spettacoli, Sport e Tempo Libero per discutere il seguente ordine del giorno: argomenti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Osservo le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Benito Trichele. Sono presenti i seguenti componenti:

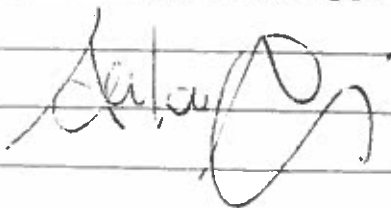
Alessandro Pasquali, Ciliberti Igor, Cirone Giovanni, Lupo Francesco, Marchese Antonio, Merola Angelo, Tricciolo Francesco, Nofili Stefania, Paolo Ubaldo, Quaglia Angelo, Sabatello Luca, Scarnati Antonio, Sica Emanuele, Di Filippo Antonio.

La Commissione passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e dopo deliberazione e attesa discussione degli stessi ne prende atto e, al contempo, riguardo il punto gli cui al n. 11 rinviato alla Commissione L.P.P. per un maggior approfondimento dell'argomento, e alla fine specifica deliberazione P.n. il resto la Commissione per quanto di ragione avalla l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO VERBALENTE



IL PRESIDENTE



d'anno duemila venti: il primo trenta del mese di luglio, e dopo di
 restare convocazione prot. 78 133 presso la sede comunale del
 Capoluogo di e' riunita la Commissione Risanamento Territoriale 11.
 Edilizia Privata. Dopo le letture di repertari verbalizzati: Rende
 Plando. Sono presenti i componenti: Alessandro Pasquale, Enrico
 Igo, Graziella Guarnoni, Di Filippo Antonio, Matarone Antonio, Maria
 Angelo, Micaela Fernanda Maria, Maria Ifigenia, Paolo Viorio,
 Oreste Angelo, Sabatella Luca, Ferraro Antonio, Gino Emanuele.
 Prende la parola il Presidente, il quale illustra i sinistri prot.
 all'ord. prot n. 78132 del 29.07.2020 del prossimo
 Consiglio Comunale del 06.08.2020. Dopo ampie discus-
 sioni dei punti da 1 a 16 del atto o.d.g., la
 Commissione nei propri componenti di maggioranza approva
 nel mentre la minoranza si riserva il voto in Consiglio
 Comunale. In teleseminario al punto n. 11 del 2° ordinamento
 o.d.g. la Commissione ritiene in proprio l'iscrittura
 alle prossime commissioni parate le date del
 Consiglio Comunale.

Dal che e' verbale.

IL PRESIDENTE

M. Igo

IL SEGRETARIO

Roberto

Su regolare convocazione, nella Sede Comunale del Capoluogo, si è riunita la Commissione per discutere gli argomenti posti all' o.d.g. del c.c.

Siede la funzione di Segretario Verbalizzante Flavio Hara

Sono presenti: LONGO - NOBILI - SABBATINI - SICA

La Commissione passa a discutere sul punto ⑥ del richiamato o.d.g. e preso atto della esigenza di approvare le aliquote e tariffe dei tributi locali entro i termini stabiliti dalla legge nazionale, prende atto del Regolamento di disciplina della Tassa preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 04/08/2020, la Commissione, unanimemente approva.

Stessa valutazione riguarda il punto ⑦ dell' o.d.g. su richiamato e la Commissione, rilevate le intervenute modifiche di ennesi materiali apportate al presente Regolamento e preso atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 04/08/2020, la Commissione, unanimemente approva.

La Commissione passa alla valutazione ulteriore del punto ⑩ dell' o.d.g. ed esprime parere favorevole all'unanimità.

In ultimo la Commissione passa all' esame del punto ⑭ dell' o.d.g. e approva le modifiche apportate, per come proposte dalla presente Commissione all' art. 108 del regolamento disciplinante per il funzionamento del Consiglio Comunale e della Commissione Consiglieri.

Del che è verbale

Il Presidente
Flavio Hara

Il Segretario Verbalizzante
Flavio Hara

STATUTO E REGOLAMENTO del 30. 07. 2020

Si reglare Convocazione del 28. 07. 2020 con prot. 27947 nella sede comunale del Capoluogo, di e' riunita la Commissione Statuto e Regolamento. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante: Roberta Ullato. Sono presenti: Nobili Stefania, Sabatella Lucia, Aica Emanuele. La Commissione riputandosi a quanto gia' deliberato alla scorsa seduta, dopo ulteriore esame e confronto col responsabile dell'ufficio Tributi il dott. Antonio Rinaldi, decide di approvare il regolamento finale dell'entrate tributarie, salvo le correzioni di menzoni materiali (richiamo errato a delibera di C.C. del 23. 03. 2020), per cui si rimanda all'ufficio per i necessari adempimenti collettivi. La Commissione dopo ampia discussione, decide di rimandare al medesimo ufficio Tributi la redazione di una proposta di regolamento avente ad oggetto il e.d. "Baratto Amministrativo", affinché detta proposta di regolamento venga sottoposta all'attenzione della presente Commissione alla prossima seduta utile.

Del che e' verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Roberta Ullato

La Commissione dopo aver valutato l'ergenza di meglio specificare l'Art 108 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari all'unanimità approva la modifica del comma 1. dell'attuale Art 108, nel modo seguente: La riunione delle

Commissioni e' valida quando sono presenti i componenti
dei gruppi comunali che rappresentano almeno la m^a
dei componenti del Consiglio comunale. La Com
Inoltre riguardo il punto 3 del o.d.p. riferato,
fra delle disciplina di cui al proposto regolamento
urbana veterinaria e tutela e Benessere degli animali
di affezione, ed fra l'esistente regolamento di Polizia
Urbana e decano, dopo attento esame comparativo
debbasi di non opporre rinviare sul punto al fine
individuare la procedura migliore per integrare entrambi
i due regolamenti;

IL PRESIDENTE

Tefano Lelli

IL SEGRETARIO

Rubio